

**REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA  
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELL'UMBRIA**

**Art. 1 Oggetto**

Il presente Regolamento disciplina l'attività del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (di seguito CUG) della Camera di Commercio dell'Umbria istituito con Determinazione del Segretario Generale n. 76 del 28/02/2022.

il CUG è istituito ai sensi dell'articolo 57 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 (come modificato dall'articolo 21 della Legge 4 novembre 2010 n. 183), secondo le indicazioni attuative di cui alla Direttiva 4 marzo 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente per oggetto "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei "Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" e alla Direttiva della Funzione Pubblica n. 2/2019;

**Art. 2 Composizione e sede**

Il Comitato è costituito con determinazione del Segretario generale della Camera di commercio ed è composto:

- da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del decreto legislativo 165/2001;
- da un pari numero di rappresentanti dell'Ente.

Il/La Presidente è nominato/a tra i componenti designati dall'Ente.

Per ogni componente effettivo è designato un supplente che partecipa alle riunioni solo in caso di assenza o impedimento del titolare.

La Funzione di segretario verbalizzante è assegnata con determinazione del Segretario generale.

Il Comitato ha sede presso la Camera di Commercio di Perugia, in Via Cacciatori delle Alpi n. 42.

**Art. 3 Durata in carica**

Il Comitato ha durata quadriennale, con proroga dei suoi componenti fino alla nomina del nuovo organismo.

Gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.

I componenti nominati nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato del Comitato.

**Art. 4 Compiti del Presidente**

Il Presidente rappresenta il Comitato, ne convoca e presiede le riunioni, stabilendone l'ordine del giorno, anche sulla base delle indicazioni dei componenti, e ne coordina i lavori.

Il Presidente provvede affinché l'attività del Comitato si svolga in stretto raccordo con i competenti organi politici e amministrativi dell'Ente.

## **Art. 5 Convocazioni**

Il Comitato si riunisce su iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni devono essere convocate almeno una volta all'anno per l'approvazione della relazione annuale e il parere sul Piano delle Azioni Positive (PAP)-

La convocazione viene effettuata tramite posta elettronica possibilmente almeno cinque giorni lavorativi prima della data prescelta per la riunione.

La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, la documentazione strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti potrà essere trasmessa entro i due giorni precedenti la data della riunione.

Ogni componente del Comitato può richiedere per iscritto al Presidente di inserire argomenti all'ordine del giorno.

Il Comitato può autorizzare la partecipazione alle sedute di soggetti esterni, senza diritto di voto, su temi che rientrano nella propria competenza.

Le riunioni possono essere svolte sia in presenza che da remoto.

## **Art. 6 Deliberazioni**

Il Comitato può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei componenti in carica.

Hanno diritto di voto i componenti legittimamente presenti alla riunione.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione al Presidente e al proprio supplente.

Le riunioni del Comitato devono essere verbalizzate in forma sintetica ed i componenti presenti possono far risultare a verbale le loro dichiarazioni.

Il verbale provvisorio è trasmesso a tutti i componenti del Comitato e le eventuali osservazioni o modifiche possono essere presentate solamente dai componenti presenti alla seduta.

Il verbale definitivo si intende approvato se entro 5 gg dall'invio non pervengono osservazioni da parte di presenti.

Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

## **Art. 7 Dimissioni dei componenti**

Le eventuali dimissioni dei componenti designati dalle organizzazioni sindacali devono essere presentate per iscritto al Presidente del Comitato e all'organizzazione sindacale che li ha designati, affinché possa provvedere a una nuova designazione.

I componenti designati dall'Amministrazione, qualora vi siano gravi motivi personali o professionali, possono richiedere in forma scritta al Segretario generale la rimozione dall'incarico, dandone comunicazione al Comitato. Il Segretario generale, se ritiene fondate le ragioni del componente, provvede alla sostituzione degli stessi in seno al Comitato.

Il Comitato prende atto delle cessazioni e dei subentri nella prima seduta successiva.

Per lo svolgimento delle sue funzioni il Comitato necessita della permanenza in carica della metà più uno dei componenti teorici.

### **Art. 8 Compiti del Comitato**

Il Comitato esercita i compiti previsti dalla legge, secondo le direttive emanate dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità.

Il Comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera regionale di parità.

Il Comitato contribuisce al miglioramento del benessere lavorativo e organizzativo ed al contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori, in un'ottica di continuità con le attività ed i progetti posti in essere dall'Ente.

Le proposte formulate dal Comitato sono trasmesse all'Ente ed alle Organizzazioni Sindacali.

### **Art. 9 Relazione annuale**

Il Comitato redige, entro il 30 marzo di ciascun anno, una relazione sulla situazione del personale nell'Ente di appartenenza, riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro.

La relazione deve essere trasmessa ai vertici politici ed amministrativi dell'Ente e all'OIV e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della funzione pubblica e Pari opportunità

Il Comitato rende note pubblicamente, utilizzando gli strumenti messi a disposizione dall'Ente o effettuando specifiche iniziative, le attività svolte ed i risultati ottenuti, per realizzarne la massima divulgazione.

### **Art.10 Rapporti tra il Comitato e l'Ente**

I rapporti tra il Comitato e l'Ente sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione.

Il Comitato provvede ad aggiornare periodicamente l'apposita area dedicata alle attività svolte sul sito web dell'Ente, trasmettendo i documenti da pubblicare alla struttura camerale preposta alla gestione del sito.

Il CUG si dota di una casella di posta elettronica, visibile al Presidente e al Segretario, che potrà essere utilizzata per le comunicazioni in uscita e per ricevere segnalazioni e contributi.

Il Comitato può richiedere all'Amministrazione dati, documenti e informazioni inerenti alle materie di competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti.

Le informazioni i dati e i documenti trattati dal Comitato nell'ambito delle proprie competenze o comunque pervenuti alla conoscenza dei componenti in relazione al loro ruolo, devono essere trattati nel rispetto della vigente normativa europea (Reg. UE 2016/679 – GDPR) e nazionale (D.Lgs. 196/2003) in materia di protezione dei dati personali. I componenti sono tenuti alla massima riservatezza in ordine alle questioni personali di cui vengano a conoscenza in ragione dell'incarico, e non possono diffondere o comunicare dati relativi se non nei limiti consentiti dalla vigente normativa.

**Art. 11 Entrata in vigore e validità**

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dalla maggioranza dei due terzi dei componenti del Comitato.

Per ogni altra disposizione non prevista dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente e alle direttive emanate in applicazione della stessa.